

REP. N.

CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DEL SERIO ED IL COMUNE

DI (....) PER. IL FUNZIONAMENTO IN FORMA

ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO *(ai sensi dell'art. 30*

del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 159 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. nonché dell'art. 81 della

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i).

L'anno 2021 il giorno del mese di presso la sede del Parco

Regionale del Serio - Piazza Rocca, n° 1 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG), tra il

Parco Regionale del Serio, legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore, prof.

BASILIO MONACI, CF. 92001500161 ed il Comune di (.....)

legalmente rappresentato dal Sindaco, dott., C.F. (codice

fiscale dell'ente) si conviene e si stipula quanto segue:

RICHIAMATI

• il "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO", nel quale il Parco Regionale del Serio ha regolamentato il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

• la successiva vigente "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO", nella quale si regola la possibilità che i lavori della Commissione istituita presso il Parco Regionale del Serio siano svolti da membri esperti interni alla struttura dell'Ente Parco, in possesso di particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, eventualmente integrata da un esperto con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

• la DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, avente per oggetto "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”, nella

quale si specifica che la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio si intende a titolo gratuito;

- *la DGR n. XI/4348 del 26 febbraio 2021, avente per oggetto “Approvazione dei criteri per la nomina delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del Dlgs n. 42/20049 e sostituzione della D.g.r. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008, D.g.r. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e D.g.r. n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”*

- *la Determinazione Dirigenziale n° del, avente per oggetto “Attribuzione al Settore Tecnico/Urbanistico del Parco del Serio delle competenze in materia paesaggistica ed ambientale assegnate all’ente gestore del Parco dall’art. 80, comma 5 della legge regionale n° 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, con la quale, dunque, veniva individuata la struttura tecnica preposta allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, rispetto alla quale nulla è modificato;*

- *il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 146, comma 6, laddove dispone che “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-*

edilizia”;

- il sopra menzionato Decreto Legislativo, laddove, all’art. 159, comma 1, indica nelle Regioni gli enti che devono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;
- l’art. 81, comma 2 della L.R. 12/2005 che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio in forma consorziata o associata, nonché l’Allegato 1 dettante i criteri di verifica ed i requisiti richiesti di adeguamento per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio;

PREMESSO

- che il Parco Regionale del Serio con Delibera della Comunità del Parco n° del, esecutiva ai sensi di legge, e l’Amministrazione comunale di (.....) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento, in forma associata, ai sensi dell’art. 30, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i., delle funzioni attribuite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. **NONCHE’ DA TUTTI I DISPOSTI NORMATIVI CHE PREVEDONO L’ACQUISIZIONE PER PRESCRITTO PARERE, della Commissione per il Paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza degli enti delegati NONCHÉ AL RILASCIO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PER I QUALI È RICHIESTA L’ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO;**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE

Il Parco Regionale del Serio ed il Comune di (.....) stipulano la

presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni amministrative attribuite agli enti delegati dalla Regione Lombardia, in particolare quelle attribuite alla Commissione per il Paesaggio in merito all'espressione di parere obbligatorio, in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, LIMITATAMENTE ALLE SOLE ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA (DI TUTELA PAESAGGISTICA E NON).

ART. 2 – ENTE CAPO CONVENZIONE

Il Parco Regionale del Serio assume la veste di Ente capo Convenzione.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

Il Comune aderente alla presente Convenzione effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di autorizzazione paesaggistica pervenute presso i rispettivi uffici ovvero delle istanze di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, ovvero ancora le istanze per le quali è previsto l'esame paesistico dei progetti, attraverso la propria struttura tecnica all'uopo individuata, in ottemperanza al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., NONCHÉ AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVI VIGENTI E SOPRAVVENIENTI.

Il Comune provvede ad inviare l'istanza, debitamente istruita, al Parco Regionale del Serio al fine di acquisire il parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio istituita presso il Parco.

Le valutazioni della Commissione per il Paesaggio sono riportate per esteso nei verbali delle sedute.

Nel caso le istanze riguardassero ambiti di intervento al di fuori del perimetro del Parco del Serio, nell'ambito del territorio del singolo comune, la Commissione per il Paesaggio può

motivatamente richiedere la presenza del tecnico istruttore comunale individuato dai singoli enti associati nell'ambito della propria struttura, in ottemperanza al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..

Una volta acquisito il parere e redatto apposito verbale, il Parco Regionale del Serio restituisce l'istanza all'ente locale richiedente.

In tal modo, il Comune continua ad ottemperare pienamente alle ripartizioni ed alle deleghe attribuitegli dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/2005. e s.m.i.

NONCHÉ AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI E SOPRAVVENIENTI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DEL PRESCRITTO PARERE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO, mentre il supporto della Commissione per il Paesaggio viene richiesto così come potenzialmente previsto dall'art. 81, comma 2 della sopra menzionata legge regionale 12/2005 e s.m.i..

L'espressione dei pareri di cui sopra viene resa nel rispetto delle tempistiche previste per legge.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Le sedute della Commissione per il Paesaggio si svolgono presso la sede del Parco Regionale del Serio, in Piazza Rocca, 1, a Romano di Lombardia (BG), nelle giornate lavorative di martedì e mercoledì, previa convocazione scritta, qualora si rendesse necessario convocare le strutture tecniche comunali eventualmente invitate a presenziare alle sedute per relazionare sulle proposte di intervento.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

Per quanto concerne i rapporti finanziari, si precisa che la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio dei membri scelti per farne parte si intende a titolo gratuito, così come indicato anche nella deliberazione di Giunta Regionale n° IX/2727 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, alla luce del duplice obiettivo di ridurre il numero delle Commissioni per il

Paesaggio comunali e di conseguire una maggiore efficienza amministrativa dovuta ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del “paesaggio” locale, con il raggiungimento di sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi del singolo ente locale, il Comune riconosce un diritto istruttorio su ciascuna pratica inviata per l’ottenimento del parere richiesto per legge.

Tale diritto istruttorio per l’espressione del parere di competenza della Commissione per il Paesaggio viene stabilito in € 100,00=, conformemente alla Delibera di Consiglio di Gestione n° 045 del 29.11.2017 avente ad oggetto “*Revisione diritti istruttori relativi alle funzioni urbanistico-edilizie-paesaggistiche-ambientali*”, per ogni singola istanza sulla quale la Commissione verrà chiamata ad esprimersi, E DOVRÀ ESSERE VERSATO DAL RICHIEDENTE al momento della presentazione della pratica PRESSO IL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO, secondo le seguenti modalità:

- Portale Pago PA (*nella home page del Parco in basso si trova apposito link: scegliere nella sezione “Altre tipologie di pagamento”, “Diritti vari” e poi “Diritti diversi”*);
- Bonifico bancario intestato a: Parco Regionale del Serio – Ente di Diritto Pubblico
IBAN: IT87F0538753420000042271292 (*Tesoreria dell’Ente BPER Banca S.p.a. – Filiale di Romano di Lombardia*).

ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione fra più enti convenzionanti sono costituite da periodici incontri due volte l’anno tra il Presidente del Parco Regionale del Serio ed il Sindaco, che verificheranno la funzionalità ed il buon andamento del servizio associato relativo all’attività consultiva svolta dalla Commissione per il Paesaggio.

ART. 7 – DURATA

La Commissione per il Paesaggio istituita presso il Parco Regionale del Serio dura in carica 3 anni, con decorrenza dalla prima riunione convocata. La Commissione scaduta resta in regime di *prorogatio* fino all'insediamento del nuovo organismo.

Quanto alla durata della presente convenzione, questa è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (*tre*) a partire dalla sua sottoscrizione. La convenzione viene sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- *risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati rispettivamente dalla Comunità del Parco del Serio e dal Consiglio Comunale;*
- *recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo rispettivamente dalla Comunità del Parco del Serio o dal Consiglio Comunale, con un preavviso di almeno 90 giorni.*

Prima delle sua scadenza, la convenzione può essere rinnovata, secondo la medesima procedura, per un uguale periodo ovvero per un periodo da concordare.

ART. 8 – NORME FINALI

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione da parte degli enti contraenti, sarà inviata, alla Regione Lombardia, per il tramite dell'applicativo MAPEL – per i provvedimenti di competenza regionale.

Romano di Lombardia, lì

PER IL PARCO REGIONALE DEL SERIO

Il Presidente *prof. Basilio Monaci*

PER IL COMUNE DI

Il Sindaco *dott.*

